



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 25/07/2024

Sommario

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER “21” PROGETTO SECONDE SQUADRE L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 29/A della F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 32/A della F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
Comunicato Ufficiale N. 60 – 62 – 63 della L.N.D.	2
Circolare n. 15 della L.N.D.	2
Circolare n. 16 della L.N.D. –	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
Segreteria	3
Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025	3
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	5
TORNEI AUTORIZZATI	5
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	6
Segreteria	6
Iscrizione ai Campionati Settore Giovanile e Scolastico – Stagione Sportiva 2024/2025	6
Svincolo per Inattività Giovani Calciatori	7
Tesseramento E Obbligatorietà Dei Tecnici	7
Open Day 2024	10
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE	11
Segreteria	11
Iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025	11
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	11
RISULTATI GARE	11
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	12
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	12
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	14
ERRATA CORRIGE	16

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER “21”

PROGETTO SECONDE SQUADRE L.N.D.

Facendo riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. dd. 18 luglio u.s. (che si allega al presente C.U.), si comunica che lo scrivente Comitato Regionale è in attesa di ricevere dalla L.N.D. tutte le informazioni necessarie inerenti il “Progetto Seconde Squadre LND”, al fine di poter permettere a tutte le società interessate di iscrivere una Seconda Squadra Under 21 “con diritto di classifica” nel Campionato di Terza Categoria 2024/2025.

Vista l'imminente chiusura dei termini per le iscrizioni (30 luglio p.v.), si comunica sin d'ora che verrà data possibilità alle società interessate a quanto in oggetto di poter effettuare l'iscrizione **fino a Venerdì 09 Agosto 2024.**

Sarà premura dello scrivente C.R. comunicare il regolamento completo delle “Seconde Squadre LND” non appena definito.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 29/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 29/A della F.I.G.C.. dd. 18/07/2024 – “Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero sostituzioni competizioni LND 2024-2025”

Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 30/A della F.I.G.C.. dd. 18/07/2024 – “Progetto Seconde Squadre LND”

Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 31/A della F.I.G.C.. dd. 18/07/2024 – “Istituzione Campionato Giovanile U21 LND”

Comunicato Ufficiale n. 32/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 29/A della F.I.G.C.. dd. 18/07/2024 – “Valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica 2024/2025”

Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 36/A della F.I.G.C.. dd. 23/07/2024 – “Oneri Finanziari – 2024/2025”

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale N. 60 – 62 – 63 della L.N.D.

Si allegano al presente C.U., di cui fanno parte integrante, i Comunicati Ufficiali n. 60 – 62 – 63 della L.N.D. dd. 22/07/2024 – “Beach Soccer”.

Circolare n. 15 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 15 della L.N.D. dd. 22/07/2024 – “Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare n. 16 della L.N.D. –

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 16 della L.N.D. dd. 24/07/2024 – “Modifiche regole del Gioco approvate dall'IFAB in vigore dal 1° luglio 2024”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2024, di seguito si riportano le linee guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2024/2025.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si ricorda alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:

CAMPIONATI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO
ECCELLENZA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
PROMOZIONE	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
1^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
2^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
3^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 1^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 2^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 3^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
AMATORI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024

IMPORTI ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Campionato	Tassa Associati va alla L.N.D.	Diritti d'Iscrizione	Acconto spese di gestione	Anticipo assicurativo calciatori (*)	Premio Assicurativo Dirigenti
ECCELLENZA	€. 300,00.-	€. 2.500,00.-	€. 1.000,00.-	Vedere calcolo nel "riepilogo costi" portale Società L.N.D. (*)	€. 130,00.-
PROMOZIONE	€. 300,00.-	€. 1.900,00.-	€. 900,00.-		€. 130,00.-
1^ CATEGORIA	€. 300,00.-	€. 1.400,00.-	€. 800,00.-		€. 130,00.-
2^ CATEGORIA	€. 300,00.-	€. 950,00.-	€. 700,00.-		€. 90,00.-
3^ CATEGORIA	€. 300,00.-	€. 660,00.-	€. 500,00.-		€. 90,00.-
CALCIO 5 SERIE C-C1	€. 300,00.-	€. 800,00.-	€. 600,00.-		€. 90,00.-
COPPA ITALIA C5	//	€. 200,00.-	//	//	//
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE	//	€. 800,00.-	€. 200,00.-	//	//
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	//	€. 610,00.-	€. 200,00.-	//	//
JUNIORES PROV. SOC. PURA	€. 300,00.-	€. 610,00.-	€. 600,00.-	(**)	€. 90,00.-
AMATORI Escluse le spese arbitrali	//	€. 375,00.-	€. 450,00.-	Compreso nel cartellino	//
COPPA REGIONE (1^ - 2^ - 3^ CATEGORIA)	//	€. 200,00.-	//	//	//

(*): La L.N.D. ha stabilito che l'acconto relativo all'anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2024) moltiplicato per €24,00.

(**): Per quanto riguarda le **Società nuove affiliate** e le **Società Juniores Provinciale "Pura"** gli importi relativi all'**acconto assicurazione calciatori** saranno i seguenti:

Calcio a 11	€. 780,00
Juniores "Pura"	€. 590,00

NUOVE AFFILIAZIONI ALLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:

Si ricorda che il Consiglio della L.N.D. ha disposto anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 la gratuità dei diritti iscrizione al Campionato di **Terza Categoria per le Società neo-affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025** e per le Società che, nella medesima Stagione Sportiva, **saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da SGS "pure" a LND**, ai fini della partecipazione alla Terza Categoria.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno, prima dell'invio telematico delle iscrizioni, procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Grande 11 A – Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova

c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Tenuto conto di quanto sopra, le Società all'atto dell'iscrizione dovranno unicamente provvedere alla corretta compilazione e dematerializzazione del modulo denominato "NULLAOSTA DISPONIBILITÀ' CAMPO DI GIUOCO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025", dopo che lo stesso sia stato regolarmente timbrato e firmato dall'Ente proprietario del campo.

Si precisa che detto modulo dovrà essere caricarlo sul portale **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO**, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, e che in assenza dello stesso il Comitato Regionale non potrà procedere alla ratifica dell'iscrizione al Campionato di competenza.

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l'elenco dei calciatori svincolati nella Stagione Sportiva 2024/2025.

Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:

- Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.);
- Calciatori stranieri con vincolo annuale;
- Svincolo per scadenza contratto;
- Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.).

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
3° Memorial Iansig	Dilettanti	Regionale	10/08/24	//	Azzurra
Torneo Zimolo	Dilettanti	Regionale	20/08/24	20/08/24	Trivignano

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2024/2025	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
ALLIEVI UNDER 17 ELITE/REGIONALI	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE/REGIONALI	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024

ONERI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.36/A della F.I.G.C. inerente agli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2024/2025, si riportano di seguito gli **importi previsti per le iscrizioni relative ai Campionati dell'attività giovanile per la Stagione Sportiva 2024/2025.**

CAMPIONATI REGIONALI:

Allievi – UNDER 17 ELITE – UNDER 17 – UNDER 16

- ✓ Società Professionistiche € 380,00
- ✓ Società dilettanti € 310,00
- ✓ Società di Puro Settore Giovanile € 260,00

Giovanissimi – UNDER 15 ELITE – UNDER 15 – UNDER 14

- ✓ Società professionistiche € 330,00
- ✓ Società dilettanti € 260,00
- ✓ Società di Puro Settore Giovanile € 210,00

CAMPIONATI PROVINCIALI:

Allievi – UNDER 17 – UNDER 16

€ 100,00

Giovanissimi – UNDER 15 – UNDER 14

€ 100,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a **versare la differenza economica** tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico €30,00

DEPOSITI CAUZIONALI

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.

Campionati Regionali	Iscrizione di una sola squadra	€ 310,00
	Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)	€ 520,00
Campionati Provinciali	Iscrizione di una sola squadra	€ 260,00
	Iscrizione di più squadre	€ 310,00

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di annullamento del tesseramento presentate prima dell'inizio dell'attività 2024/25, dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con le società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

QUAINO ANDREA	31.01.2008	DONATELLO SSD Srl	matr. 2.335.579
TUNNO MARTINO	11.01.2010	TORRE	matr. 2.861.538

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

TESSERAMENTO E OBBLIGATORIETÀ DEI TECNICI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Tecnico della FIGC in data 17/7/2024 ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 29 dal titolo TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ TECNICI.

Il CU è scaricabile dal seguente link: [SETTORE TECNICO F \(figc.it\)](https://www.figc.it/it/settore-tecnico-f)

Di seguito i dettagli relativi ai tesseramenti e obbligatorietà dei tecnici per il settore giovanile:

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITA' AGONISTICA

CATEGORIA ALLIEVI

CAMPIONATI NAZIONALI: U18 Professionisti / U17 Serie A e B / U17 Serie C / U16 Serie A e B / Sperimentale U16 Serie C

CAMPIONATI REGIONALI: U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti / U16 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE: U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

TORNEO/CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE: U16 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

CATEGORIA GIOVANISSIMI

CAMPIONATI NAZIONALI: U15 SERIE A e B / U15 SERIE C

CAMPIONATO REGIONALE: U15 Puro Settore Giovanile e Dilettanti / U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

CAMPIONATO PROVINCIALE E LOCALE U15 TORNEO NAZIONALE: U14 PRO (riservato alle società professionistiche)

TORNEO PROVINCIALE O LOCALE: U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEI GIOVANILI ATTIVITA' DI BASE

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) dovranno tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA C, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO e almeno un allenatore per ogni categoria con tali qualifiche. Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere, altresì, allenate dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF. Solo i primi potranno essere tesserati come tecnici. Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società. Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base dovranno tesserare obbligatoriamente almeno un Allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile o un UEFA GK B o un UEFA GK A.

CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI

CAMPIONATI NAZIONALI: ALLIEVE U17 / GIOVANI CALCIATRICI U15

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATO GIOVANISSIME

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEO UNDER 12

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

All'Attività di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) si applicano le disposizioni di cui ai Campionati Giovanili Attività di Base organizzati dal SGS.

Ai fini dell'ottenimento dell'ammissione ai campionati per le Società di Serie A e B è obbligatorio il tesseramento di almeno un Allenatore abilitato (UEFA C, UEFA B, UEFA A e UEFA PRO) per ciascuna categoria giovanile.

CAMPIONATI GIOVANILI CALCIO A CINQUE

ALLIEVI – CAMPIONATO UNDER 17 (MASCHILI e FEMMINILI)

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

GIOVANISSIMI – CAMPIONATO UNDER 15 (MASCHILI e FEMMINILI)

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEO U13 FUTSAL ELITE

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

Secondo quanto previsto al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico all'attività di Base di Calcio a Cinque (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) si applicano le disposizioni di cui ai Campionati Giovanili Attività di Base. Tuttavia, il tesseramento di un Allenatore con qualifica UEFA (UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO) non permette il tesseramento presso il Settore Tecnico, possibile solo per le figure specifiche di Calcio a Cinque.

*In alternativa alle licenze rilasciate dal Settore Tecnico, tale ruolo può essere ricoperto anche da coloro che abbiano seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC (vedi CU n. 1 del SGS). Tale qualifica, però, non permette il tesseramento presso il Settore Tecnico

OPEN DAY 2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-20232024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 24/07/2024

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 per le Delegazioni Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

TORNEI 2024/2025	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
ESORDIENTI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PULCINI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PICCOLI AMICI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PRIMI CALCI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024

ONERI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.36/A della F.I.G.C. inerente agli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2024/2025, si riportano di seguito gli **importi previsti per le iscrizioni relative ai Tornei dell'attività di base per la Stagione Sportiva 2024/2025.**

<u>ESORDIENTI</u>	€ 60,00
<u>PULCINI</u>	€ 60,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Severino Lodolo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 24.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-1/2024-2025 RECLAMO della Società ASD TARVISIO (Campionato Carnico, gara ASD TARVISIO – ASD REAL IMPONZO CADUNEA) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 23.06.2024 (in C.U. n° 2 Comitato Regionale FVG – Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 03.07.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 2 del 03.07.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta a seguito di ricorso della ASD TARVISIO, con il quale quest'ultima chiedeva la perdita a tavolino della gara a carico della propria avversaria (rif. C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 95 del 26.06.2024), il Giudice Sportivo Territoriale – confermando il risultato acquisito sul campo, di 0-1 a favore di ASD REAL I.C. – ha irrogato a carico della società ASD REAL I.C. l'ammenda di Euro 100,00, nonché, a carico del sig. MARTINI Luca, dirigente accompagnatore Real I.C., l'inibizione fino al 02.08.2024.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 04.07.2024, l'ASD TARVISIO ha proposto reclamo (di apparente data 11.07.2024), invocando l'accoglimento delle richieste a suo tempo avanzate al GST (i.e. perdita della gara a tavolino a carico della ASD REAL I.C., con il punteggio di 0-3), in particolare evidenziando come l'utilizzo di una sesta interruzione, in luogo delle cinque consentite, per l'effettuazione di una sostituzione pur consentita (si era trattato del sesto calciatore, dunque entro il numero massimo di sette ai sensi di quanto previsto in C.U. n. 68 del 19.04.2024: *"Nelle gare di Campionato Carnico 2023/2024 è consentita, in via del tutto eccezionale, la sostituzione di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine un numero massimo di cinque interruzioni durante la gara oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco"*) avrebbe avuto quale effetto quello di influire, inficiandolo, sul risultato dell'incontro, in termini dunque rilevanti ai sensi dell'art. 10 CGS, disposizione quest'ultima che prevede le ipotesi in cui si applica la sanzione della perdita della gara.

Veniva avanzata istanza di audizione.

Il reclamo veniva ulteriormente trasmesso alla Segreteria di questa Corte in data 16.07.2024, evidenziando come nel frattempo la reclamante non avesse ricevuto alcun riscontro dell'avvenuta fissazione dell'udienza.

Fissata con decreto del 16.07.2024 l'udienza del 24.07.2024 con l'invito espresso alla ASD TARVISIO a comprovare la tempestività della notifica alla controinteressata e a prendere espressa posizione in merito alle modalità di inoltro del reclamo nella (apparente) data del 11.07.2024, la ASD REAL IMPONZO CADUNEA faceva pervenire in data 18.07.2024 una memoria scritta, nella quale, ribadendo la mancata notifica a mezzo PEC del ricorso al GST (violazione dell'art. 67 co. 2 CGS), nel merito invocava il rigetto del reclamo per infondatezza.

Compariva il Presidente della ASD TARVISIO, sig. Fabrizio MICHELOTTI, assieme al sig. Luciano PRINCI, segretario, i quali preliminarmente evidenziavano l'irrelevanza della mancata notifica del ricorso (stante la difesa nel merito della ASD REAL I.C.) e altresì precisavano come vi fosse stato un errore materiale di digitazione negli indirizzi PEC dei destinatari del reclamo del 11.07.2024, che venne creduto regolarmente e tempestivamente trasmesso.

Non appena sorto il dubbio, il reclamo era stato nuovamente spedito a mezzo PEC, questa volta efficacemente; per tale ragione chiedevano la remissione in termini e l'accoglimento, insistendo nelle richieste già formulate e in particolare nell'applicazione della perdita della gara per 0-3 a carico della ASD REAL I.C.

Nessuno compariva invece per la ASD REAL I.C.

Riservata all'esito la decisione, questa Corte ritiene che il reclamo sia ammissibile (a dispetto della lamentata omissione, nel giudizio avanti al GST, e delle problematiche di invio della PEC contenente il reclamo), ma nel merito infondato, per le ragioni che seguono.

Quanto alla lamentata omissione della tempestiva trasmissione del ricorso (art. 67, co. 2 CGS), la stessa non ha determinato l'inammissibilità del ricorso stesso, per le ragioni già rilevate da questa Corte in proprio precedente, relativo a fattispecie analoga (rif. CSAT-25/2023-2024 in CU del CR FVG n. 84 del 05.03.2024).

Al riguardo, infatti, la mancata trasmissione alla controparte del ricorso (ovvero del reclamo) non è atta a determinare ex se – pur nella violazione dell'obbligo di cui all'art. 67, co. 2 CGS (ovvero dell'art. 76, co. 3 CGS quanto al reclamo) – la inammissibilità del ricorso (ovvero del reclamo), posto che l'ASD REAL I.C., che risulterebbe avere comunque ricevuto il ricorso via e-mail ordinaria, si è ritualmente costituita in giudizio, difendendosi nel merito anche avanti al GST. Trattandosi, quella violata, di una disposizione posta a tutela del contraddittorio, deve invero intendersi che la costituzione (e difesa meritate) in giudizio abbia avuto, nel caso, un effetto sanante, anche in applicazione del generale principio di cui all'art. 164, co. 3, c.p.c. (CSA Nazionale, Sez. Un., n. 109/CSA del 16.12.2019).

Quanto all'ulteriore profilo, relativo alle problematiche afferenti il successivo deposito del reclamo in data 11.07.2024, la Corte ritiene che possa essere concessa la invocata remissione in termini e che dunque il reclamo debba essere reputato ammissibile ed esaminato nel merito, essendo il caso che ci occupa omologo a quello già a suo tempo definito nel procedimento CSAT-8/2022-2023 in C.U. del C.R. FVG n. 92 del 20.03.2023.

Vero è che il reclamo, dopo essere stato ritualmente e tempestivamente preannunciato a mezzo PEC, è stato inviato, sempre a mezzo PEC, ad un indirizzo che – per mero refuso di digitazione, che ha comportato la “fusione” degli indirizzi dei due destinatari (quelli cioè della Segreteria di questa CSAT e della controparte) – è risultato complessivamente scorretto.

E' altrettanto vero, tuttavia, che l'invio della PEC contenente il preannuncio e l'autorizzazione all'addebito del contributo è stato comunque effettuato in termini, che l'indirizzo riportato sul reclamo è effettivamente quello della segreteria della Corte e che la Società si è immediatamente attivata, una volta avuto evidenza del disguido, inviando una seconda PEC all'indirizzo corretto. Il tutto pare riconducibile, quindi, ad un errore di fatto del tutto scusabile (c.d. *lapsus calami*), sussistendo, all'evidenza, una chiara riferibilità dell'indirizzo PEC (pur) erroneamente indicato, all'indirizzo PEC della segreteria della Corte cui il preannuncio di reclamo si voleva indirizzare, oltre che della controparte. La Società, preso atto del mancato compimento del deposito a causa dell'errore compiuto nella digitazione dell'indirizzo PEC, si è attivata in autonomia e con assoluta tempestività al fine di completare il processo di formalizzazione del reclamo. Ed invero, l'invio del reclamo all'indirizzo corretto è stato effettuato il giorno 16.07.2024 e, quindi, allo scadere apparentemente inoperoso del termine rimesso a questa Corte per la fissazione della udienza, secondo quanto previsto dall'art. 77, co. 1 CGS, allorquando dunque l'incaricato all'inoltro deve essersi ragionevolmente accorto del disguido.

La Corte, in ragione di un tanto, ritiene dunque di poter rimettere in termini, ai sensi dell'art. 50, co. 5, CGS, la Società, ritenendo per l'effetto che il reclamo sia ammissibile, fermo restando anche in questo caso come non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, avendo la ASD REAL I.C. dimesso una memoria anche per la fase del reclamo, ed essendosi ivi ampiamente difesa anche nel merito.

Ciò premesso, questa Corte ritiene essere pienamente condivisibile la decisione assunta dal GST, dovendosi al riguardo fare richiamo alla giurisprudenza della CSA Nazionale (successivamente sempre confermata: cfr. *ex multis* CSA n. 55 del 07.01.2021), che a Sezioni Unite (C.U. n. 90/CSA del 01/02/2019) ha evidenziato come la punizione della **perdita della gara** (art. 10 C.G.S.) possa trovare applicazione **solo nel caso di utilizzo di calciatori al di là del numero massimo consentito**, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.

Diversamente, invece, deve ritenersi nel caso di **sostituzione** entro il numero consentito, seppure usufruendo di **un'interruzione ulteriore rispetto a quelle previste**: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz'altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi

con modalità che, lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una sesta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita), funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara (nella quale risulta peraltro essere stato concesso un congruo recupero, che ha dunque abbondantemente neutralizzato gli effetti della stessa ultronea interruzione), nel caso di specie va confermato tanto il risultato conseguito sul campo, quanto le sanzioni già applicate dal GST, tutte quante dal ritenersi congrue e proporzionate rispetto ai fatti in contestazione.

Va disposto, stante l'esito del procedimento, l'incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto l'art. 50, co. 5 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo:

- lo rigetta, confermando integralmente le statuizioni assunte dal GST;
- dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Severino Lodolo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 24.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT-SD 19/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Isaac Oduro, Francis Addae e A.S.D. Udine Keepfit Club GA

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Isaac ODURO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 4 (quattro) mesi (sanzione base mesi sei) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al Sig. Francis ADDAE, rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 127 CGS per essere lo stesso già stato sanzionato per la medesima condotta e conseguentemente lo proscioglie dall'addebito odiernamente a lui ascritto;
- quanto alla ASD Udine Keepfit Club GA, rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 127 CGS per le ragioni di cui in motivazione e irroga alla stessa la sola sanzione di euro 300,00 di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente e relatore

avv. Severino Lodolo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 24.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT-SD 20/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Giacomo Rigonat, Federico Golles, Matteo Bergamasco, Daniele Sclauzero, Giacomo Canciani, Giuseppe Fusco, Giacomo Bertoia, Gabriele Primo, Tomas Cela, Senaid Jakupovich e ASD Calcio San Vito al Torre

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Giacomo RIGONAT, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Federico GOLLES, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Matteo BERGAMASCO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Daniele SCLAUZERO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Giacomo CANSANI, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Giuseppe FUSCO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 10.11.2024 compreso;
- quanto al Sig. Giacomo BERTOIA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Gabriele PRIMO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Tomas CELA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Senaid JAKUPOVICH, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto alla ASD Calcio San Vito al Torre, la proscioglie dall'addebito odiernamente alla stessa iscritto, per essere la stessa già stata sanzionata dal GST per la medesima condotta in contestazione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 25.07.2024.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**